

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2177-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE CAROLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 aprile 1967 (V. Stampato n. 1267)*

d'iniziativa dei deputati CACCIATORE, GHISLANDI, MINASI e ALINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1967*

Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 1967

Modifica degli articoli 2751 e 2778 del Codice civile

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame recante per oggetto: « Modifica degli articoli 2751 e 2778 del Codice civile », già approvato dalla 4ª Commissione della Camera dei deputati, tende a stabilire una maggiore tutela dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato per retribuzioni o per indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto.

Le modifiche che si vogliono apportare sono limitate ai due articoli 2751 e 2778 del Codice civile. In base ad esse:

a) le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato, figuranti al n. 4 dell'articolo 2751, vengono invece collocate al n. 1 di detto articolo;

b) il privilegio che secondo l'articolo 2751 era stabilito per le retribuzioni dovute per gli ultimi sei mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, è esteso invece a un anno dalla cessazione del rapporto;

c) nel primo periodo dell'articolo 2778 del Codice civile dopo le parole: «...privilegio generale o speciale sulla medesima cosa», con la modifica proposta, si vuole aggiungere: « i crediti per retribuzione o indennità derivanti da rapporto di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti a ogni altro credito »;

d) al n. 13 dell'articolo 2778 si vuole invertire l'ordine di precedenza tra i crediti del lavoratore e i crediti dipendenti da contratto di mezzadria e colonia. Concorrono le due categorie di crediti, quello del

locatore, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 2778, è preferito a quello del mezzadro o colono, mentre, secondo la modifica che si vuole apportare, il credito del mezzadro o colono viene a essere preferito a quello del locatore;

e) nel n. 14 dell'articolo 2778, con la modifica che si vuole apportare, si viene a precisare che, allorchè si parla di crediti per retribuzioni o indennità, si fa riferimento soltanto ai crediti non derivanti da rapporto di lavoro subordinato, e ciò perchè i crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato sono stati già inseriti nel primo periodo del suddetto articolo in forza della precedente modifica.

Non vi è dubbio che le modifiche proposte incidono sulla maggiore tutela che si vuole assicurare ai crediti dei prestatori di lavoro subordinato, nelle procedure concorsuali. Con ciò si ribadisce il principio che le retribuzioni di quelle forze umane che concorrono alla produzione di beni siano preferite nella ripartizione dei beni stessi e va considerato, altresì, il gravissimo danno che deriverebbe ai lavoratori dalla mancata realizzazione dei salari e degli stipendi e di quelle indennità — come quella di anzianità — maturate anno per anno e che servono a rendere meno penosa l'esistenza di tanti vecchi lavoratori.

Anche sotto l'aspetto umano e sociale si appalesa quindi la necessità di approvare il disegno di legge in esame.

CAROLI, relatore

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2751 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Crediti per retribuzioni, spese funebri, di infermità, alimenti.*

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per l'anno antecedente la cessazione dal rapporto di lavoro e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto stesso;

2) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

5) le retribuzioni dei professionisti o di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

6) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

7) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

Art. 2.

Il primo periodo dell'articolo 2778 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *(Ordine degli altri privilegi sui mobili).*

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, i crediti per retribuzioni o indennità derivanti da rapporto di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti ad ogni altro credito e la prelazione si esercita nell'ordine che segue: »

Art. 3.

Il n. 13 dell'articolo 2778 del Codice civile è sostituito dal seguente:

n. 13 « I crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti è preferito quello del mezzadro o colono ».

Art. 4.

Il n. 14 dell'articolo 2778 del Codice civile è sostituito dal seguente:

n. 14 « I crediti per spese funebri, di infermità, per somministrazioni, provvigioni e alimenti, e quelli per retribuzioni ed indennità non derivanti da rapporto di lavoro subordinato, nell'ordine indicato nell'articolo 2751 ».